**Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass,** **ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro**

**Sensibilizzazione del personale alla vaccinazione**

La vaccinazione costituisce lo strumento d’elezione contro il COVID-19: riduce la contagiosità e la gravità della malattia, annullandone pressoché totalmente gli effetti più gravi. La tutela della salute pubblica e della continuità produttiva passa necessariamente attraverso la partecipazione alla compagna vaccinale posta in essere dal Governo.

I Protocolli e le misure del Parlamento e del Governo sono stati decisivi, riducendo enormemente l’ingresso del virus nelle imprese; lo sforzo degli scienziati nel mettere rapidamente a punto il vaccino (con tutte le garanzie scientifiche) rappresenta il traguardo di un lungo percorso e ci offre oggi la possibilità di tornare a vivere in serenità, in famiglia, come nei luoghi di lavoro e in società.

Per accelerare il conseguimento di questo obiettivo, rispettando le scelte di tutti, il legislatore punta sulla certificazione verde COVID-19, c.d. green pass.

Il green pass serve per spostarsi in Italia e all’estero, per accedere a ristoranti, mense, cinema, teatri, ospedali, università, scuole, etc.[[1]](#footnote-1). Ora il legislatore ha coinvolto anche il mondo del lavoro, pubblico e privato, imponendo il possesso del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. È una azione che vede, ancora una volta, impresa e lavoratori insieme: prima per il dovere sociale e morale di rispetto verso gli altri e verso sé stessi, poi per l’obbligo giuridico.

La certificazione verde viene rilasciata a seguito di:

* vaccinazione. In questo caso, il certificato ha una validità di 12 mesi;
* guarigione dal virus. In questo caso, il certificato ha una validità di 6 mesi (in caso di guarigione post vaccino il green pass ha una validità di 12 mesi dalla guarigione);
* un test (antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare) negativo. In questo caso, il certificato ha una validità di sole 48 ore, per cui è necessario ripeterlo con la medesima cadenza.

Evidentemente, il test non ha efficacia, in termini di protezione dall’infezione, rispetto al vaccino, limitandosi ad attestare che, fino a 48 ore prima della verifica, la persona non risultava infettata dal virus. La vaccinazione è efficace, sicura e rappresenta un gesto di responsabilità: vaccinarsi protegge noi, i nostri colleghi, i nostri cari.

**Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass,** **ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro**

**Il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro**

Il DL n. 127/2021 ha posto in capo a tutti i lavoratori l’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde COVID- 19, c.d. green pass[[2]](#footnote-2), quale condizione giuridica per l’accesso nei luoghi di lavoro.

Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, “*chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato*”, a qualsiasi titolo (es. dipendente, autonomo, di collaborazione, somministrazione, formazione, volontariato), per accedere al luogo di lavoro (sia esso l’azienda o un altro luogo) è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, un green pass in corso di validità.

L’obbligo di possedere ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021, 25 settembre 2021), da esibire all’atto dei controlli[[3]](#footnote-3).

L’inadempimento dell’obbligo di green pass da parte dei lavoratori comporta la preclusione dell’accesso al lavoro e il lavoratore è considerato assente ingiustificato e, quindi, non retribuito fino alla presentazione di un certificato valido, senza sanzioni disciplinari; se la verifica del mancato rispetto dell’obbligo avviene dopo l’accesso in azienda, il lavoratore è passibile di una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, oltre alla perdita della retribuzione per il periodo in cui non viene prodotto un certificato valido e alle sanzioni disciplinari.

Anche i datori di lavoro sono sanzionati in via amministrativa se non controllano adeguatamente il rispetto del vincolo introdotto dal legislatore. A questo fine, entro il 15 ottobre 2021, essi dovranno predisporre, sempre a pena di sanzione amministrativa, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e individuare in modo formale i soggetti adibiti alle verifiche, che avverranno nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

L’obbligo del green pass in corso di validità è essenziale per evitare il blocco delle attività: il mancato possesso del certificato valido rischia di incidere sulla vita aziendale, oltre che sulla posizione dei singoli lavoratori. È evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, ricadendo negativamente sull’organizzazione o sulla possibilità per l’azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni.

Si pensi alle seguenti evenienze, alle conseguenze della sospensione ed alla impossibilità di gestire adeguatamente l’attività imprenditoriale:

* lavoratore adibito a mansioni per la tutela della sicurezza (es. nucleo antincendio, impianti a rischio di incidente rilevante, nucleo per la gestione dell’emergenza);
* lavoratore specializzato impegnato in appalti/commesse/ordini per le quali è essenziale la sua specializzazione/presenza (magari con attività legata al possesso di permesso, autorizzazione, licenza, etc.);
* lavoratore impegnato in trasferta che non può partire;
* lavoratore da assumere/assunto in edilizia per lo specifico appalto;
* a causa dell’impossibilità di conoscere la durata della validità del certificato, impossibilità per l’impresa di programmare lavori, sostituzioni, trasferte;
* difficoltà di organizzare l’attività con personale sostitutivo (es. contratti a termine, somministrazione);
* lavoratori adibiti a servizi pubblici essenziali (rapporto con la normativa speciale);
* ritardo nell’adempimento verso il committente (con risarcimento danni per ritardo o per effetti indiretti – blocco o ritardi altre attività);
* programmazione di lavori a lungo termine (organizzazione lavori in Paesi lontani) o interventi d’emergenza.

**Per questo, si richiede la collaborazione piena e convinta, in generale e al momento delle verifiche, nell’interesse di tutti.**

**Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass,** **ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro**

**Indicazioni normative ed applicative in tema di protezione dei dati personali**

Le attività di verifica della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, comportano il trattamento di dati personali.

I controlli dei green pass devono svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021 e, in particolare, mediante la scansione del QR Code apposto sugli stessi, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che ne hanno determinato il rilascio, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. In tal caso, la verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 30 luglio 2021 e 23 settembre 2021.

Al fine di adempiere alla disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento Ue n. 679/2016, D.Lgs n. 196/2003) è necessario:

* fornire una informativa sul trattamento dei dati personali, evidenziando, tra l’altro, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016: i) le finalità del trattamento (di prevenzione dal contagio da COVID-19 ex art. 9-septies, co. 1 del DL n. 52/2021 e di controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione; di gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, nonché svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all’esecuzione dello stesso. È, altresì, utile specificare che i dati personali acquisiti nell’ambito delle attività di controllo potrebbero essere utilizzati per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria); ii) la base giuridica del trattamento (adempimento di un obbligo legale - l’art. 9-septies del DL n. 52/2021 - cui è soggetto il Titolare del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento Ue n. 679/2016 e, per le categorie particolari di dati personali, ex art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento Ue n. 679/2016; esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte; perseguimento dei legittimi interessi del titolare a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti); iii) gli eventuali destinatari dei dati personali (es. funzioni aziendali coinvolte; Prefetto in caso di violazione dell’obbligo di green pass accertata all’interno del luogo di lavoro; datore di lavoro dell’interessato, qualora esterno in caso di accertamento del mancato possesso del green pass); iv) le modalità e gli strumenti del trattamento (per le certificazioni verdi COVID-19, esclusivamente tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code; per le certificazioni equivalenti e di esenzione, mediante presa visione della stessa), specificando che non viene acquisita alcuna informazione inerente alla certificazione e al suo intestatario e le circostanze che possono determinare l’identificazione dell’interessato e la registrazione dell’esito del controllo; v) il periodo di conservazione dei dati personali; vi) l’obbligatorietà del conferimento dei dati e le conseguenze del mancato conferimento (mancato accesso ai luoghi di lavoro; applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9-septies del DL n. 52/2021);
* nominare i soggetti incaricati dei controlli quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue n. 679/2016, se esterni all’organizzazione aziendale (es. guardiania) ovvero quali soggetti designati ai sensi dell’art. art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003, se interni. I soggetti incaricati dovranno ricevere le istruzioni sullo svolgimento delle attività di controllo e dei conseguenti trattamenti dei dati personali;
* aggiornare il Registro delle attività di trattamento;
* adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dispositivi utilizzati per i controlli (es. antivirus).
1. DL n. 52/2021; DL n. 105/2021; DL n. 111/2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il green pass è rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare) negativo.

L’art. 7 dell’ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021 prevede che, per le finalità di cui all’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 (tra cui l’applicazione dell’art. 9-septies del DL n. 52/2021), sono equivalenti ai green pass Ue le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, UK e USA, a seguito di vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute. Tale Circolare richiede che: 1) le certificazioni vaccinali devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) dati relativi al vaccino (denominazione e lotto. I vaccini accettati sono: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson); iii) data/e di somministrazione del vaccino; iv) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Inoltre, le certificazioni vaccinali devono essere redatte almeno in una delle seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata): i) italiano; ii) inglese; iii) francese; iv) spagnolo. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per le certificazioni verdi italiane; 2) le certificazioni di guarigione devono riportare almeno i seguenti contenuti: i) dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); ii) informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); iii) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione devono essere accompagnate da una traduzione giurata e la loro validità è la stessa prevista per quelle italiane.

La Circolare del Ministero della salute 23 settembre 2021, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri (citato art. 7 dell’ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021), le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge. Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: 1) i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 2) i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); 3) la data/e di somministrazione del vaccino; 4) i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Inoltre, le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue (pena la necessità di una traduzione giurata: i) italiano; ii) inglese; iii) francese; iv) spagnolo; v) tedesco. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ai sensi della Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021, la certificazione di esenzione anti SARS-CoV-2 contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore. Ai sensi della circolare Min. salute, 25 settembre 2021, non è necessario un nuovo rilascio delle certificazioni di esenzione già emesse con scadenza fissata al 30 settembre 2021. Ai sensi della Circolare del Ministero della salute 5 agosto 2021, la certificazione di esenzione, rilasciata ai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione il vaccino ReiThera, contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Centro in cui è stata effettuata la vaccinazione (denominazione del Servizio – Regione); v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); vi) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore. [↑](#footnote-ref-3)